

Associazione Via della Pietra



STATUTO

Disposizioni generali

Art. 1 - Denominazione

L'Associazione Via della Pietra è un'associazione nel senso degli articoli 60 e segg. del Codice civile svizzero.

Art. 2 - Sede

La sua sede è nel comune di Riviera.

Art. 3 - Scopo

- L'Associazione è aconfessionale e apartitica.
- Il suo scopo principale è la promozione, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, del progetto "Via della pietra" sul territorio dei comuni di Bellinzona, Biasca, Riviera e altri del comprensorio sito a nord di Bellinzona, legati all'industria estrattiva della pietra, passata e presente, e alla presenza di opere, manufatti ed elementi naturali di rilievo di questa materia.
- L'Associazione può incoraggiare, promuovere o sostenere attività culturali nel suo comprensorio, collaborando con altri enti o associazioni, pubbliche o private.

Membri

Art. 4 - Membri

Possono diventare membri dell'Associazione, con diritto di voto, persone fisiche e giuridiche, enti pubblici, istituzioni e associazioni.

Art. 5 - Quote sociali

- I Comuni che aderiscono all'Associazione sono considerati soci sostenitori e versano una quota annua minima di fr. 3'000.-
- Versando questa quota sociale, il Comune acquisisce il diritto ad un quoziente di 10 voti nell'assemblea.
- Altri enti pubblici, istituzioni, associazioni, persone fisiche e giuridiche versano una quota sociale annua minima di fr. 100.- che dà diritto ad un voto nell'assemblea.

Art. 6 - Adesione e dimissioni

L'adesione avviene con il pagamento della quota sociale annuale e si estingue in caso di mancato pagamento.

Art. 7 – Responsabilità

I soci non sono responsabili di fronte a terzi degli impegni dell'Associazione, che sono garantiti unicamente dal patrimonio di quest'ultima.

Art. 8 - Esclusioni

È motivo di esclusione dall'Associazione la violazione grave dei doveri e obblighi o comportamenti contrari agli scopi della stessa, suscettibili di recare grave danno alla sua buona immagine o al suo funzionamento.

Organi sociali

Art. 9 - Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea generale;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) la Commissione di revisione.

a) Assemblea

Art. 10 - Convocazione

1. Il Consiglio direttivo convoca una volta all'anno l'Assemblea ordinaria dei delegati entro il 30 aprile.
2. Hanno diritto di chiedere la convocazione di Assemblee straordinarie il Consiglio direttivo o un terzo dei soci membri.
3. La convocazione all'Assemblea avviene tramite il sito internet dell'Associazione, per posta elettronica o per lettera, almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea, e deve elencare le trattande all'ordine del giorno.
4. Chi chiede la convocazione dell'Assemblea straordinaria deve indicare l'oggetto che desidera sia discusso.
5. Il Consiglio direttivo è tenuto a pronunciarsi sulle domande volte ad ottenere la convocazione dell'Assemblea straordinaria entro un mese dalla presentazione della richiesta.
6. I soci membri possono presentare proposte all'Assemblea generale per il tramite del Consiglio direttivo.

Art. 11 - Direzione

Le Assemblee sono dirette dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o da un altro membro del Consiglio direttivo.

Art. 12 – Quorum, maggioranza

- L'Assemblea è aperta a tutti i soci, che non possono delegare il proprio voto.
- I comuni, che dispongono di 10 voti, possono farsi rappresentare da un delegato al quale conferiranno una procura di rappresentanza.
- L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei soci presenti. In caso di parità decide il voto del presidente.
- Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo nei casi in cui la maggioranza dei soci chiede e ottiene la delibera per voto segreto. In questo caso, se vi fosse parità, si procederà per sorteggio.

Art. 13 - Ordine del giorno

1. L'Assemblea può deliberare solo sugli oggetti all'ordine del giorno.
2. Con la maggioranza dei due terzi dei delegati presenti l'Assemblea può deliberare anche su oggetti non previsti dall'ordine del giorno.

Art. 14 – Competenze

1. L'Assemblea dei delegati è l'organo supremo dell'Associazione e ha tutte le competenze non esplicitamente deferite ad altri organi.
2. L'Assemblea è segnatamente competente per:
 - approvare e modificare lo statuto;
 - nominare i membri del Consiglio direttivo;
 - nominare il Presidente del Consiglio direttivo;
 - nominare la Commissione di revisione;
 - deliberare sugli oggetti presentati dal Consiglio direttivo;
 - fissare le indennità per il Presidente, i membri del Consiglio direttivo e della Commissione di revisione. (Giusta l'art. 71 del CCS);
 - approvare il consuntivo di spesa e dare discharge al Consiglio direttivo;
 - votare crediti straordinari.

b) Consiglio direttivo

Art. 15 - Composizione e durata delle funzioni

1. Il Consiglio direttivo è composto di 5 membri liberamente eletti tra i soci.
2. Lo stesso, così come il Presidente, rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 16 - Convocazioni

Le sedute del Consiglio direttivo sono convocate dal Presidente ogni volta che lo reputa opportuno, ma almeno due volte all'anno.

Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio direttivo se tre membri ne fanno richiesta.

Il Consiglio direttivo può validamente deliberare a maggioranza semplice dei presenti.

I membri del Consiglio direttivo non possono astenersi dal voto. Verificandosi parità di voti nelle deliberazioni è determinante il voto del Presidente.

Art. 17 - Competenze del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo:

- nomina il Vicepresidente;
- nomina un (a) segretario (a) e un cassiere, ritenuto che le cariche possono essere assegnate anche ad un ente o a persone esterne;
- nomina eventuali commissioni o gruppi di lavoro;
- dirige e amministra l'Associazione ed esegue le decisioni dell'Assemblea;
- promuove il progetto La Via della Pietra e fa tutto quanto è necessario per farlo conoscere ed apprezzare;
- ha la facoltà di deliberare spese ordinarie per importi fino ad un massimo di fr. 5'000.-

- cura le relazioni con le autorità e gli enti che rivestono interesse nel progetto e possono essere coinvolti nel suo sviluppo e nella sua gestione.
- organizza, per suo conto o appoggiandosi ad enti esterni, manifestazioni che possono giovare al progetto La Via della Pietra, farlo conoscere ed apprezzare, e in generale contribuire a creare momenti di aggregazione, vita sociale e ristorni economici per il comprensorio territoriale al quale il progetto appartiene.

Art. 18 - Rappresentanza

1. Il Consiglio direttivo rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi.
2. L'Associazione è vincolata dalla firma a due del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario-cassiere.

c) Commissione di revisione

Art. 19 - Composizione e funzione

1. La Commissione di revisione si compone di due membri.
2. I revisori rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.
3. La Commissione di revisione controlla i conti e sottopone il suo rapporto all'Assemblea dei delegati, dandone copia, almeno dieci giorni prima di questa, al Consiglio direttivo.

Finanziamento

Art. 20 – Contributi

L'Associazione è finanziata:

1. Dai suoi soci e meglio come all'art. 5 dello Statuto;
2. Dai contributi volontari;
3. Dal ricavo di servizi, manifestazioni, vendite e varie attività;
4. Da eventuali contributi e sussidi pubblici;
5. Da doni, contributi privati, legati e lasciati.

Art. 21 - Responsabilità

1. Per i debiti dell'Associazione risponde solamente il patrimonio sociale.
2. Ogni responsabilità personale dei suoi membri o dei membri del Consiglio direttivo è esclusa, fatta salva la responsabilità di questi ultimi ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 del Codice civile svizzero.

Disposizioni finali

Art. 22 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea dei delegati, appositamente convocata con il preavviso di un mese, con la maggioranza dei due terzi dei delegati presenti.
2. I beni dell'Associazione devono essere devoluti a Enti o istituzioni che perseguono uno scopo identico o simile d'interesse pubblico della regione.

Art. 23 - Entrata in vigore

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, che entra in vigore immediatamente, valgono le norme del Codice civile svizzero.

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea costituente tenutasi a Osogna, quartiere del comune di Riviera, il 7 febbraio 2019.